



**Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Savona**

Circ. N. 23/2017

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI  
SAVONA  
Cod. Amministrazione: cgglp\_sv  
Cod. Registro: OUT  
Prot. N. 0003017 del 13/10/2017  
A tutti gli iscritti all'Albo

Savona, addì 13 ottobre 2017.

Ai Sigg.ri  
**GEOMETRI** iscritti al  
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
della Provincia di Savona  
LORO SEDI

OGGETTO: Legge per il mercato e la concorrenza.

Preg. me Colleghe e Colleghi,  
il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha comunicato che, al termine di un iter particolarmente lungo (894 giorni) lo scorso 2 agosto il DDL Concorrenza è diventato legge.

Tra le novità che riguardano direttamente i professionisti tecnici si segnalano le modifiche introdotte dai commi 172 e 173, che recitano:

**172.** All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, N. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:

*“5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80”.*

**173.** Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, N. 380, nel testo vigente della presente



**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**  
17100 Savona Corso A. Ricci 14 A - Torre Doria - Tel 019 829959 / Fax 019 8484463  
[www.collegio.geometri.sv.it](http://www.collegio.geometri.sv.it)

legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, N. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, N. 311.

Decade, quindi, quanto previsto dalla modifica al Testo Unico introdotta dallo "Sblocca Italia" ( articolo 17, comma 1, lettera c, punto 3) la quale prevedeva che la comunicazione di inizio lavori, integrata con quella di fine lavori, fosse tempestivamente inoltrata dal Comune all'Agenzia delle Entrate e resa valida anche ai fini delle variazioni catastali previste dalla legge.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
*Geom. Andrea ZUNINO*



IL PRESIDENTE  
*Geom. Domenico ANSELMO*

